

COMUNE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
“CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
DESTINATE A MERCATI E PER LE
PUBBLICHE AFFISSIONI”
(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Sommario

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I	5
PRESUPPOSTO, SOGGETTO PASSIVO E DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 – Presupposto del canone	5
Art. 3 – Ambito e criteri di applicazione della tariffa e del canone	5
Art. 4 – Tariffa annuale e giornaliera	6
Art. 5 – Soggetto passivo.....	6
Art. 6 – Modalità di applicazione del canone	6
Art. 7 – Versamento del canone e scadenze	7
TITOLO II.....	8
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO	8
CAPO I	8
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 8 – Autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico e occupazioni abusive ..	8
CAPO II	8
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	8
Art. 9 – Attivazione del procedimento amministrativo	8
Art. 10 – Istruttoria e termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	10
Art. 11 – Procedure per particolari occupazioni	10
Art. 12 – Rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione	10
Art. 13 – Contenuto ed efficacia del provvedimento	11
Art. 14 – Principali obblighi del concessionario.....	11
Art. 15 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione	12
Art. 16 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	12
Art. 17 – Subentro	12
Art. 18 – Proroga e rinnovo.....	13
CAPO III	13
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LETTERA A) - COMMA 819 - LEGGE 160/2019 ..	13
Art. 19 – Occupazioni occasionali.....	13
Art. 20 – Occupazioni d'urgenza.....	14
Art. 21 – Occupazioni abusive	14
Art. 22 – Riduzioni.....	15
Art. 23 – Esenzioni.....	15
Art. 24 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	16
Art. 25 – Occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate	16
TITOLO III.....	17
IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI IMPIANTI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI IN AMBITO COMUNALE.....	17
CAPO I	17
TIPOLOGIE	17
Art. 26 – Definizione degli impianti e dei mezzi pubblicitari autorizzabili.....	17
Art. 27 – Pubblicità varia	18
Art. 28 – Impianti pubblicitari vietati	18
Art. 29 – Rimozione della pubblicità.....	18
Art. 30 – Esposizioni pubblicitarie abusive - Rimozione.....	18

Art. 31 – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18
Art. 32 – Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	19
Art. 33 – Esenzione dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	19
Art. 34 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari	20
TITOLO IV	21
PUBBLICHE AFFISSIONI	21
CAPO I	21
GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Art. 35 – Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni	21
Art. 36 – Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni	21
Art. 37 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	21
Art. 38 – Riduzione del canone per le pubbliche affissioni	22
Art. 39 – Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni	22
CAPO II	22
ACCERTAMENTI E SANZIONI	22
Art. 40 – Accertamenti – recupero canone	22
Art. 41 – Sanzioni e indennità	23
Art. 42 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	23
Art. 43 – Norma transitoria	23
APPENDICE	24
Criteri operativi per la determinazione del Canone	24
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	25
Passi carrabili e accessi a raso	25
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	25
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	25
Occupazione dello spettacolo viaggiante	26
Occupazioni a sviluppo progressivo	26
Pubblici Esercizi	27
Occupazione con elementi d’arredo	27
Attività Edile	27
IMPIANTI PUBBLICITARI	27
<i>Impianti pubblicitari</i>	27
<i>Insegna di esercizio</i>	27
<i>Insegna pubblicitaria</i>	27
<i>Preinsegna</i>	28
<i>Cartello</i>	28
<i>Striscione, locandina, stendardo</i>	28
<i>Segno orizzontale reclamistico</i>	29
<i>Impianto di pubblicità di servizio</i>	29
<i>Impianto di pubblicità o propaganda</i>	29
<i>Mezzi pubblicitari gonfiabili</i>	29
<i>Pubblicità effettuata sui veicoli</i>	30
<i>Pubblicità su veicoli e natanti</i>	30

<i>Pubblicità con veicoli d'impresa</i>	<i>31</i>
<i>Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela"</i>	<i>31</i>
<i>Pubblicità effettuata da aeromobili</i>	<i>31</i>
<i>Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....</i>	<i>31</i>
<i>Pubblicità viaria</i>	<i>31</i>
<i>Impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini.....</i>	<i>31</i>
<i>Pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali</i>	<i>32</i>
<i>Altri impianti pubblicitari.....</i>	<i>32</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRESUPPOSTO, SOGGETTO PASSIVO E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina a decorrere dall'anno 2021 il **"Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"**, in seguito chiamato **Canone**, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune di Monfalcone.

2. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; nonchè l'occupazione su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini previsti dalla legge.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie di quella per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte eccedente sarà comunque soggetta al canone.

3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il canone si applica anche per il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 3 – Ambito e criteri di applicazione della tariffa e del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base anche all'eventuale suddivisione del territorio comunale, in zone approvate con apposita delibera giuntaale.
- b) Superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) Superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
- d) Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) Gradualità in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno;
- b) sono temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata sia inferiore all'anno solare; le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono considerate sempre temporanee anche se di periodo di occupazione superiore a 365 giorni;

Art. 4 – Tariffa annuale e giornaliera

1. Le tariffe annuali e giornaliere sono determinate in attuazione e nel rispetto dei commi 826, 827, 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La tariffa annuale si applica ai metri quadrati dell'occupazione o dei messaggi pubblicitari, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare.
3. La tariffa giornaliera si applica ai metri quadrati dell'occupazione o dei messaggi pubblicitari, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Le tariffe deliberate per l'anno 2021, se non variate con successivo provvedimento, si considerano confermate anche per gli anni successivi.

Art. 5 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in forma abusiva.
2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, ovvero di più soggetti nel caso di occupazioni abusive, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

Art. 6 – Modalità di applicazione del canone

- 1. Per le occupazioni** di suolo, soprasuolo e sotto suolo pubblico, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità e alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
- 4. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari** il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. **Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico** la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

8. **Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e da tutti gli altri soggetti che occupano il suolo e utilizzano, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, le reti medesime, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per **la tariffa forfetaria di 1,00 euro per utenza**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7 – Versamento del canone e scadenze

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione/concessione viene effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione.

Per gli anni successivi il canone annuale va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti scadenti ogni tre mesi e comunque non oltre l'anno di competenza.

Per l'anno 2021 il termine di pagamento del canone annuale è fissato entro il 30 settembre.

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione. Per le occupazioni e i messaggi pubblicitari temporanei autorizzati dal 01/01/2021 al 31/05/2021 il versamento è effettuato entro il 30/06/2021.

2. La Giunta Comunale può definire annualmente, anche in dipendenza di eventuali variazioni delle tariffe deliberate ovvero nel caso di situazioni di emergenza anche di tipo sanitario, delle scadenze successive a quelle di cui al precedente comma.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Il canone è versato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160.

5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

TITOLO II

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO

CAPO I

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 8 – Autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico e occupazioni abusive

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio dell'autorizzazione/concessione per le occupazioni permanenti e l'autorizzazione per le occupazioni temporanee, ovvero presentare apposita dichiarazione così come previsto dal successivo art. 24.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

4. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

CAPO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 9 – Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione avviene con la presentazione al SUAP della relativa domanda di occupazione ovvero di installazione dell'impianto o

dell'esposizione pubblicitaria.

2. La domanda viene presentata in modo telematico per le attività settoriali indicate nel DPR n.160/2010 e per gli altri interessati al relativo sportello del settore.

3. La domanda va redatta su apposita modulistica predisposta dall'amministrazione, compilabile anche on line nei tempi e nei modi previsti, e deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o Impresa individuale: dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del Codice Fiscale e/o partita Iva, residenza o domicilio legale, telefono, mail o Posta Elettronica Certificata (PEC); nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- b) indicazione del luogo esatto (strada o spazi pubblici sottostanti e sovrastanti) dell'occupazione o della collocazione richiesta per l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la tipologia di occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario che si intende installare (planimetria quotata in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) le dimensioni dell'area o dell'impianto pubblicitario;
- f) la durata dell'occupazione o dell'esposizione dell'impianto pubblicitario oggetto del provvedimento amministrativo;
- g) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- h) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- l) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
- m) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria se dovuti.

4. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio dell'occupazione;

5. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'ufficio competente del Comune.

6. Non sono soggetti invece a concessione o autorizzazione:

- a) le occupazioni per i lavori strettamente necessari e urgenti a evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità;
- b) le occupazioni effettuate da artisti di strada;
- c) le occupazioni di suolo pubblico per interventi di pulizia o di manutenzione di edifici pubblici o privati, che abbiano durata inferiore alle 4 ore, effettuate con scale e simili;
- d) le occupazioni effettuate in occasione di eventi di rilevante interesse pubblico per incentivare la massima partecipazione della collettività locale. In questo caso l'occupazione dovrà essere deliberata e autorizzata dalla Giunta comunale. I soggetti fruitori sono comunque tenuti a far pervenire ai competenti uffici comunali una dichiarazione del rispetto delle condizioni di sicurezza, in termini di non interdizione delle corsie d'emergenza e di rispetto del necessario passaggio pedonale;
- e) le locandine;

- f) i manifesti affissi sugli appositi impianti autorizzati;
- g) le vetrofanie;
- h) la pubblicità su autoveicoli;
- i) le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 10 – Istruttoria e termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. L'ufficio responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o quelli relativi al richiedente, ovvero carente di documentazione di cui al precedente articolo 9, il responsabile formula all'interessato, entro 15 gg. dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

Art. 11 – Procedure per particolari occupazioni

Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi, la durata e la superficie da occupare in modo progressivo.

Art. 12 – Rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, nella misura stabilita dall'ufficio competente;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dell'ufficio competente, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica da parte del Comune deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario.

3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

4. Non è consentito il rilascio di nuova autorizzazione/concessione ovvero il rinnovo della autorizzazione/concessione in essere, nel caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni o tributi relativi all'occupazione, anche abusiva, pregressi o l'installazione di mezzi ovvero di esposizioni pubblicitarie. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Art. 13 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico o dei proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) la tipologia dell'occupazione o del tipo di mezzo pubblicitario;
- b) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- c) la misura della superficie dell'occupazione o degli impianti pubblicitari installati;
- d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) l'ubicazione dell'occupazione o degli impianti pubblicitari installati;
- f) gli obblighi del concessionario e le eventuali prescrizioni;
- g) l'importo della cauzione, se dovuta;
- h) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone.

2. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 14 – Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni, le modalità, i criteri e le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta ed a rimuovere, a proprie spese, l'impianto pubblicitario autorizzato, entro il termine di 3 giorni dalla scadenza della concessione/autorizzazione

4. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione.

Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Il Concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere al pagamento annuale del canone, alle date fissate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge.

2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato per i giorni non usufruiti.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 16 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite o di due rate successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. In caso di decadenza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga le stesse si considerano abusive.

4. Il Comune provvede alla rimozione o alla copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta decadenza o revoca della autorizzazione/concessione.

5. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 17 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, all'installazione dell'impianto pubblicitario o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, l'installazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando al Comune la relativa domanda di subentro, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 9.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina l'interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'Ufficio può negare il subentro della concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 18 – Proroga e rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno può, prima della data di scadenza, chiederne il rinnovo.

2. Il titolare dell'autorizzazione/concessione di durata inferiore all'anno può chiederne, entro la scadenza, la proroga.

3. Il procedimento di rinnovo o di proroga segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell'autorizzazione/concessione, ad eccezione dei pareri, laddove questi non siano funzionali al rinnovo o alla proroga.

4. La presentazione della domanda di rinnovo o di proroga entro la scadenza, consente di proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento. In caso di diniego del rinnovo o della proroga, è dovuto il canone calcolato a tariffa giornaliera rapportata al periodo di occupazione o di installazione eccedente la scadenza originaria.

5. Il titolare dell'autorizzazione/concessione è tenuto alla rimozione dell'occupazione, dell'installazione o dell'esposizione pubblicitaria, nei casi in cui non abbia presentato domanda di rinnovo o di proroga entro i termini di scadenza.

6. E' tuttavia ammessa la regolarizzazione della domanda di proroga e di rinnovo, rispettivamente entro 3 ed entro 15 giorni dalla scadenza, con addebito, in fase di rilascio, per i soli giorni di ritardo di un'indennità aggiuntiva pari alla tariffa standard giornaliera.

CAPO III

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LETTERA A) - COMMA 819 - LEGGE 160/2019

Art. 19 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 9 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, recinzioni, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione/autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 20 – Occupazioni d’urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione/autorizzazione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 7 gg giorni può essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. Sarà prevista la presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 21 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nella concessione/autorizzazione rilasciata;
- b) occasionali, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione/autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del

pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1978, n. 77.

Art. 22 – Riduzioni

1. **Per le occupazioni del sottosuolo** la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

2. Per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati il canone è ridotto del 90%

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici si applica la riduzione del 50%.

4. Per i semplici accessi carrabili posti a filo con il manto stradale e in assenza di opere visibili, ove venga richiesto il divieto di sosta con apposito cartello segnaletico, il canone è pari al 50% di quello applicato per i passi carrabili.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che non risultano utilizzabili e di fatto non utilizzati il canone è pari al 10% di quello applicato per le occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

6. La giunta comunale può prevedere con proprie deliberazioni ulteriori riduzioni o esenzioni dal versamento del canone in caso di manifestazioni patrocinate ovvero di cui è parte il comune. La riduzione od esenzione deliberata vale come contributo economico indiretto alla manifestazione.

Art. 23 – Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;

2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non stabilito altrimenti.

4. le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

5. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche culturali, religiose, di beneficenza e sportive, realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune;

6. le occupazioni effettuate con banchetti da associazioni no profit per la raccolta fondi per iniziative di carattere umanitario e per la difesa degli animali che non superino i 9 mq.

7. le occupazioni effettuate con banchetti da gruppi o partiti politici e da associazioni per la raccolta firme che non superino i 9 mq.
8. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
9. le occupazioni di aree cimiteriali, con esclusione dei chioschi per la vendita di fiori ecc.
10. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
11. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
12. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
13. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, vasi ornamentali fioriere, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi;
14. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti "porta a porta";
15. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.

Art. 24 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di occupazione

1. Per le occupazioni relative ai servizi a rete e lavori su strade, si fa riferimento alle *"NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LAVORI SU STRADE ED AREE DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO"*.

CAPO IV – OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 25 – Occupazioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021 è istituito, ai sensi del comma 837 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone così istituito sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata e si calcola moltiplicando le tariffe annuali ovvero giornaliere per la superficie occupata e per la durata dell'occupazione.
5. Le tariffe annuali e giornaliere sono determinate in attuazione dei commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Le tariffe deliberate per l'anno 2021, se non variate con successiva deliberazione della giunta comunale, si considerano confermate anche per gli anni successivi.
7. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. Si possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
9. Per i procedimenti Amministrativi ed i provvedimenti autorizzativi riguardo le occupazioni destinate ai mercati, si fa riferimento al *"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE"*.

TITOLO III

IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI IMPIANTI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI IN AMBITO COMUNALE

CAPO I

TIPOLOGIE

Art. 26 – Definizione degli impianti e dei mezzi pubblicitari autorizzabili

Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di

migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.

Art. 27 – Pubblicità varia

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le forme di pubblicità varia sono quelle elencate nell'APPENDICE al presente Regolamento.

Art. 28 – Impianti pubblicitari vietati

E' vietato:

1. installare impianti pubblicitari in contrasto con le norme del Codice della Strada;
2. il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da automezzi, aeromobili o da persone circolanti;
3. depositare volantini sui parabrezza delle macchine in sosta;
4. la diffusione della pubblicità sonora da punto fisso o mobile in prossimità di ospedali, case di cura, case per anziani, scuole di ogni ordine e grado e comunque dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Art. 29 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 30 – Esposizioni pubblicitarie abusive - Rimozione

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 31 – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La collocazione permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura ovvero per la variazione del piano generale degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico.

e) Il piano dovrà prevedere **per le pubbliche affissioni, in caso di variazione e di riorganizzazione del servizio**, un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica (istituzionali) per una superficie complessiva di almeno 125 mq, un numero minimo di impianti per necrologi per una superficie complessiva di almeno 80 mq. e un numero minimo di impianti per le affissioni aventi natura commerciale per una superficie complessiva di almeno 750 mq. La superficie massima per le affissioni dirette è di 200 mq.

Art. 32 – Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate da enti senza scopo di lucro o da chiunque, purché non di carattere commerciale, ma in collaborazione con Enti Pubblici, è concessa una riduzione pari al 50% del canone a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da chi organizza o collabora all'iniziativa. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale.
2. La giunta comunale può prevedere con proprie deliberazioni ulteriori riduzioni o esenzioni dal versamento del canone in caso di manifestazioni patrocinate ovvero di cui è parte il comune. La riduzione od esenzione deliberata vale come contributo economico indiretto alla manifestazione.

Art. 33 – Esenzione dal canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati esposti singolarmente;
- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro nonché le scritte poste su automezzi di proprietà delle associazioni riferite al solo nome dell'associazione;
- e) le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale, dell'indirizzo, marchi di prodotti e servizi venduti apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- l) i messaggi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- m) la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
- n) i messaggi pubblicitari effettuati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici territoriali
- o) cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la cui superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato e che non compaiano loghi o indicazioni di aziende commerciali.
- p) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 34 – Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di un'apposita dichiarazione, con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima dell'esposizione pubblicitaria, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. L'ufficio preposto provvede a timbrare le singole locandine apponendo la data di scadenza del periodo pagato.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli. La dichiarazione dev'essere presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, i centri commerciali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV

PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 – Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il numero di impianti dedicati alle affissioni istituzionali, a quelle per necrologi e a quelle di natura commerciale sono definiti dal piano generale degli impianti di cui al precedente art. 31, in modo da garantire un servizio efficace ed efficiente.
3. Gli impianti, di proprietà del Comune, destinati al servizio delle pubbliche affissioni devono essere mantenuti costantemente in uno stato di buona manutenzione, pulizia, decoro e di sicurezza verso terzi. I manifesti che dovessero staccarsi anche per eventi atmosferici devono essere correttamente smaltiti da parte del soggetto che ne cura l'affissione, tenendo sempre pulito e in uno stato di sicurezza il suolo pubblico.

Art. 36 – Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune per il servizio reso.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun formato di manifesto e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è determinata dalla giunta comunale, con la deliberazione delle tariffe annuali, che se non variate, si considerano confermate anche negli anni successivi.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 37 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui la stessa è stata eseguita. Il Comune, su richiesta del committente, comunica l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi e la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme nel frattempo versate.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 38 – Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che sugli stessi, la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale non sia superiore al 20% della superficie totale del manifesto;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici; la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo non sia superiore al 20% di quella totale;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. La giunta comunale può prevedere con proprie deliberazioni ulteriori riduzioni o esenzioni dal versamento del canone per le pubbliche affissioni in caso di manifestazioni patrocinate ovvero di cui è parte il comune. La riduzione od esenzione deliberata vale come contributo economico indiretto alla manifestazione.

Art. 39 – Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) gli annunci mortuari.

CAPO II ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40 – Accertamenti – recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 provvedono il dirigente competente alla riscossione del canone patrimoniale o suo delegato.

2. Copia dei verbali redatti dai soggetti abilitati, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada sono trasmessi agli uffici competenti per le attività di riscossione e accertamento del canone.

3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica, accertamento e riscossione del canone patrimoniale, al recupero dei canoni non versati alle scadenze stabilite e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Art. 41 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo né superiore al doppio del canone dovuto, fermo restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che dev'essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 42 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

43. Norma transitoria

Tutte le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, che scadranno entro il **31 dicembre 2021, si intendono tecnicamente prorogate al 31/12/2022, salvo rinuncia espressa, in modo da dare attuazione al presente Regolamento.** Entro tale data gli interessati dovranno presentare agli uffici comunali competenti una nuova richiesta di concessione/autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

APPENDICE

Criteri operativi per la determinazione del Canone

Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre per le superfici superiori al metro quadrato l'arrotondamento avviene al metro quadrato per le occupazioni ed al mezzo metro quadrato per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un manufatto, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Il canone è determinato moltiplicando la tariffa annuale o giornaliera per la superficie occupata o per quella del mezzo o del messaggio pubblicitario e per la durata.

Ai mezzi pubblicitari che risultano luminosi o illuminati il canone viene maggiorato del 100% rispetto a quello applicato per i mezzi pubblicitari non luminosi.

Qualora il mezzo pubblicitario sia anche parzialmente luminoso o illuminato, ai fini della determinazione del canone, verrà considerato impianto luminoso

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico regolare in cui può essere circoscritto il mezzo stesso

I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e uniti tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del

calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Le tariffe, sia annuali che giornaliere, degli impianti pubblicitari e di servizio, delle insegne d'esercizio e pubblicitarie o dei messaggi pubblicitari sono differenziate in due classi, una fino a 10 mq e l'altra oltre 10 mq, in questo caso con tariffa maggiorata.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Passi carrabili e accessi a raso

Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

Sono passi carrabili a raso quelli posti a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Fino a tremila litri il canone standard annuale è ridotto ad un quarto. Per i serbatoi con capacità superiore a tremila litri, la tariffa standard, già ridotta, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario

della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Occupazione dello spettacolo viaggiante

Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Occupazioni a sviluppo progressivo

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Pubblici Esercizi

In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Occupazione con elementi d'arredo

Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini,), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Attività Edile

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e recinzioni la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

IMPIANTI PUBBLICITARI

Premesso che la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, gli impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Impianti pubblicitari

Per impianti pubblicitari s'intendono quei manufatti installati in modo permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio o l'attività commerciale pubblicizzato.

L'impianto può essere utilizzato per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa categoria gli impianti per l'affissione diretta e la cartellonistica stradale.

Insegna di esercizio

Contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale.

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un

servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte dipinte.

Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc. Sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Striscione, locandina, stendardo

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattrore successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le

ventiquattrore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre i 40 giorni antecedenti alla data di esposizione. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo. Nella domanda è necessario indicare la durata delle manifestazioni, che in ogni caso non può eccedere i 15 giorni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada per un massimo di tre strade.

Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

Rientrano in questa casistica anche il deposito di materiale pubblicitario all'interno dei negozi e degli esercizi pubblici sia sciolto che in appositi contenitori/distributori (esempio volantini, tovaglie per tavolini, portaceneri, portasalviette, ecc.)

I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

Pubblicità effettuata sui veicoli

Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Reg.Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm.3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. È autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

La pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:

- che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
- che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Pubblicità su veicoli e natanti

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela"

Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Pubblicità effettuata da aeromobili

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Pubblicità viaria

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con cartelli, locandine, striscioni, gonfaloni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

L'esposizione di striscioni che attraversano le strade o gonfaloni posti sui pali della luce, a prescindere che rechino pubblicità commerciale o messaggi privi di rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Regolamenti comunali.

Impianti di trasmissione e/o riproduzione di immagini

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, a condizione che:

- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell'art. 27 bis comma 1 riguardanti fregi,

- decorazioni e partiture architettoniche;
- non occludano le eventuali aperture presenti;
- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

Pubblicità relativa a comunicazioni istituzionali

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI (Piano generale Impianti).

Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

Altri impianti pubblicitari

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

L'elencazione della presente appendice è esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie. Altri impianti, mezzi o messaggi pubblicitari non espressamente definiti rientrano nella categoria degli altri impianti pubblicitari.